

elettivamente domiciliata in Ancona, corso Mazzini n. 156/B, presso l'avv. **Giampiero Paoli** (c.f. PLAGPR44P03G1570) che la rappresenta e difende in virtù di procura alle liti in atti ed ha indicato per comunicazioni e notificazioni pec l'indirizzo giampieropaoli@pec.avvocatopaoli.com

SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO

1. Con domanda di arbitrato notificata in data 26/10/2020 [redacted] adiva la Camera Arbitrale per sentir accogliere le seguenti conclusioni: "Voglia l'Ill.mo Collegio arbitrale adito, ogni contraria istanza disattesa e respinta: - previo accertamento dell'esistenza di un interesse in conflitto dei soci [redacted] e del potenziale danno che la stessa subirebbe, dichiarare l'invalidità (nullità) della deliberazione con la quale l'assemblea dei soci della [redacted], all'adunanza del 25 giugno 2020, ha approvato la proposta di destinazione dell'utile di esercizio a riserva straordinaria. Con vittoria di spese, competenze e onorari".

2. La parte resistente si costituiva rassegnando le seguenti conclusioni: "Piaccia al Collegio Arbitrale, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa: in via preliminare: dichiarare la propria incompetenza, essendo competente inderogabilmente a decidere la presente controversia, la giurisdizione ordinaria, e per l'effetto respingere la domanda arbitrale formulata, con ogni conseguenziale statuizione. In via principale: respingere comunque la domanda di annullamento della delibera sociale della [redacted] adottata in data 25 giugno 2020, perché infondata. Con condanna della [redacted] in ogni caso al rimborso del compenso professionale della difesa legale, delle spese anticipate per marche da bollo, diritti amministrativi e



compensi degli arbitri, nonché rimborso spese generali e contributo cassa avvocati, iva di rivalsa se dovuta. Come anche condanna della stessa al pagamento integrale delle spese/diritti amministrativi del procedimento arbitrale, nonché del compenso degli arbitri. Al momento del deposito della presente memoria si allegano sub 1) Pec indirizzata dalla [redacted] al dott. [redacted] in data 31 luglio 2020, con ricevuta consegna; 2) Copia bilancio [redacted] esercizio 2019.

3. A fondamento della domanda la parte attrice deduceva:

a) di essere socia insieme ai sigg.ri [redacted] della società [redacted]

b) che la citata società è una holding avente quale oggetto sociale l'assunzione di partecipazioni in altre società;

c) che nel 2019 detta società procedeva alla cessione della partecipazione detenuta nella società [redacted] per un corrispettivo di € 4.407.230,00 generando una plusvalenza di € 1.528.038,00;

d) che in seguito alla già menzionata vendita, l'unica partecipazione rimasta in capo alla società [redacted] era quella nella società [redacted]. le cui quote sono così ripartite: [redacted]

[redacted] 50,5% [redacted]

e) che la predetta controllata gestisce gli immobili detenuti in proprietà o in leasing al fine di concederli in locazione o sublocazione alla società [redacted]

[redacted] nonché si occupa della produzione energia elettrica mediante impianti fotovoltaici;

f) che nel corso dell'assemblea dei soci della [redacted] s.r.l. del 25 giugno 2020, in cui il socio [redacted] era assente, era stato approvato – con voto



favorevole dei due soci, portatori dei due terzi del capitale sociale, Sig.ra **Monica Grilli e Marco Grilli** – il bilancio del 31 dicembre 2019 ed anche la proposta formulata dall'amministratore unico **Sig.ra Monica Grilli**, nonché socio della società, di destinare l'utile di esercizio pari a € 1.528.038,00, a riserva straordinaria, per far fronte ad eventuali esigenze finanziarie della società **MASS s.p.a.**

g) che la decisione era stata approvata con il voto favorevole dei soci **Monica Grilli e Marco Grilli** aventi un interesse in conflitto con la società, i quali, per favorire la **MASS s.p.a.** obbligavano, in buona sostanza, la capogruppo a garantire gli impegni finanziari della controllata.

4. La **MASS s.p.a.** contestava le ragioni della domanda affermando:

a) in via preliminare, il difetto di competenza del collegio arbitrale per essere la domanda soggetta alla competenza del giudice ordinario in quanto non sarebbe compromettibile in arbitri la controversia avente ad oggetto l'impugnazione della deliberazione le quali sono nulle in relazione all'oggetto, quando vengono in rilievo norme dettate a tutela, oltre che dell'interesse dei singoli soci, dell'interesse collettivo dei soci e di tutti i soggetti che con la società entrano in rapporto, i quali hanno diritto a conoscere l'effettiva situazione patrimoniale e finanziaria dell'ente;

b) nel merito, l'infondatezza della domanda.

4. In data 25/1/2021 si costituiva il Collegio Arbitrale come sopra composto fissando l'Udienza del 25/2/2021.

5. All'Udienza del 25/2/2021, rilevata l'impossibilità di procedere al tentativo di conciliazione, le parti illustravano e confermavano integralmente gli atti depositati.

TRIBUNALE DI
COMMERIO
INDUSTRIA

TRIBUNALE DI
COMMERIO
INDUSTRIA



6. Il Tribunale Arbitrale, ritenuta l'opportunità di riservare al merito la decisione in ordine all'eccezione pregiudiziale di parte convenuta, assegnava alle parti termini per l'eventuale deposito di memorie e repliche volte a precisare, integrare o modificare le domande, le difese e le eccezioni proposte, nonché i mezzi di prova richiesti.

7. Con Ordinanza del 21/4/21 il Collegio, ritenuta la causa di natura documentale e dunque matura per la decisione fissava l'Udienza 6 maggio 2021 – ore 15.00.

8. A tale Udienza il Collegio disponeva l'assegnazione di termini per il deposito di memorie conclusionali e di repliche, rispettato dalle parti mediante deposito del 21/5/2021 e del 31/5/2021, e tratteneva la causa in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Appare opportuna la delibazione in via preliminare dell'eccezione di parte convenuta relativa all'affermata competenza del giudice ordinario.

L'eccezione non può ritenersi fondata.

Espone, sul punto, la parte convenuta che l'impugnazione della delibera non sarebbe compromettibile in arbitri in quanto – in analogia a quanto si può affermare relativamente all'annullamento di una delibera di bilancio avente una posta erronea – sul contenuto dell'atto impugnato ripongono affidamento anche i soggetti terzi ed estranei alla società, quali ad esempio i creditori della stessa.

Come affermato dalla giurisprudenza di merito al cui orientamento il Collegio ritiene di aderire (Tribunale di Roma 25936/15) l'area dei diritti indisponibili, per i quali non può valere la rimessione ad arbitri, è limitata a quegli interessi protetti da norme inderogabili, la cui violazione determina una

reazione dell'ordinamento svincolata da qualsiasi iniziativa di parte e quindi rientrano in tale area, con conseguente non compromettibilità in arbitri, soltanto le controversie relative all'impugnazione di deliberazioni assembleari di società aventi oggetto illecito o impossibile, le quali danno luogo a nullità rilevabile anche d'ufficio dal giudice, cui sono equiparate, ai sensi dell'art. 2479 ter c.c., quelle prese in assoluta mancanza di informazione; ciò in perfetta coerenza con l'orientamento della Corte di Cassazione, secondo il quale le controversie in materia societaria possono, in linea generale, formare oggetto di compromesso, con esclusione di quelle che hanno ad oggetto interessi della società che concernono la violazione di norme poste a tutela dell'interesse collettivo dei soci o dei terzi ed a tal fine, peraltro, l'area della indisponibilità deve ritenersi circoscritta a quegli interessi protetti da norme inderogabili, la cui violazione determina una reazione dell'ordinamento svincolata da qualsivoglia iniziativa di parte, quali p.es. le norme dirette a garantire la chiarezza e la precisione del bilancio di esercizio (cfr. Cass. 3772/05; Cass. 18600/11; Cass. 13031/14) ovvero nell'ipotesi dell'assoluta compressione del diritto alla partecipazione alle assemblee dei soci (cfr. Cass. 1148/04).

La superiore considerazione impone di procedere ad una corretta qualificazione della domanda attorea le cui conclusioni sono riferite alla declaratoria di "invalidità (nullità) della deliberazione con la quale l'assemblea dei soci della **Tremie s.p.a.** all'adunanza del 25/6/2020 ha approvato la proposta di destinazione dell'utile di esercizio a riserva straordinaria".

Ritiene il Collegio che tale domanda debba essere qualificata in termini di azione di annullamento e non già in termini di azione di nullità.



Ed infatti, la generale previsione dell'art. 2377 c.c. disciplina la figura dell'annullabilità delle delibere "che non sono prese in conformità della legge o dello statuto" mentre la nullità è contemplata dall'art. 2379 c.c. per le ipotesi di "mancata convocazione dell'assemblea, di mancanza del verbale e di impossibilità o illiceità dell'oggetto".

In difetto di specifiche allegazioni attoree circa il ricorrere nel caso di specie dei presupposti fondanti la nullità della delibera – cui conseguirebbe un interesse all'impugnazione che trascenderebbe la previsione dei soggetti legittimati all'impugnazione ai sensi del secondo comma dell'art. 2377 c.c. – la domanda deve essere ricondotta nell'ambito dell'annullabilità della delibera.

Peraltro, tale considerazione trova fondamento nella disposizione contemplata dall'art. 2479ter c.c. che, nel disciplinare in maniera specifica gli istituti dell'invalidità delle delibere nelle società a responsabilità limitata, qualifica espressamente al secondo comma in termini di annullabilità il vizio che in astratto consegue all'assunzione di una decisione "*con la partecipazione determinante di soci che hanno, per conto proprio o di terzi, un interesse in conflitto con quello della società*".

In definitiva, la norma speciale che il codice detta per le società a responsabilità limitata richiama le due diverse e distinte categorie dell'annullabilità delle delibere assembleari – la cui impugnazione può certamente essere oggetto di clausola compromissoria – e della nullità di dette delibere che sono quelle inerenti le "decisioni aventi oggetto illecito o impossibile e quelle prese in assenza assoluta di informazione" ovvero quelle "deliberazioni che modificano l'oggetto sociale prevedendo attività impossibili

o illecite” e la delibera di cui trattasi non può che essere in astratto ricondotta alla previsione dell’annullabilità.

Dunque, la riconduzione della domanda nell’ambito dell’annullabilità delle delibere assembleari comporta il rigetto dell’eccezione relativa all’incompetenza del collegio arbitrale in favore del Giudice Ordinario.

Nel merito, si osserva quanto segue.

Afferma la parte attrice che la delibera oggetto di impugnazione sarebbe viziata in quanto mediante la scelta di disporre l’accantonamento degli utili della ██████████ s.r.l. al fine di destinarli alla ██████████ s.r.l., ██████████, soci anche di ██████████ s.p.a., abusando del diritto di maggioranza, avrebbero di fatto imposto alla ██████████ s.r.l. di finanziare la ██████████ S.p.A.

In delibera si assume invero che la scelta di non procedere alla distribuzione degli utili si giustifichi *“in considerazione sia dei significativi impegni finanziari già assunti dalla controllata ██████████ sia delle oggettive difficoltà di natura economica e finanziaria del conduttore degli immobili detenuti in leasing (██████████) sia degli impegni futuri che ██████████ s.r.l. potrebbe essere chiamata a rispondere”*.

In sostanza, la decisione conseguirebbe alla necessità di porre in essere degli strumenti di rimedio preventivo in relazione al fatto che la controllata ██████████ potrebbe trovarsi in difficoltà finanziarie nell’ipotesi di insolvenza della propria conduttrice ██████████ S.p.A.

A precisazione di ciò, viene riportato quanto affermato dal presidente di Tremme circa il fatto che *“██████████ s.p.a., conduttore degli immobili acquisiti in leasing da ██████████ s.r.l., a seguito della situazione di difficoltà economica e finanziaria intervenuta a livello internazionale causa pandemia (covid-19):*



a) ha ridotto nei primi mesi del 2020 il proprio volume di attività e chiuderà il 2020 con una riduzione di fatturato;

b) ha sospeso temporaneamente il pagamento dei canoni di sublocazione (aprile – maggio – giugno) in conseguenza del blocco dell'attività produttiva a causa della pandemia (covid-19) e ha chiesto una revisione dei canoni per i contratti in essere;

La controllata [redacted] s.r.l. detiene, inoltre, un fabbricato industriale in [redacted] che abbisogna di interventi di manutenzione straordinaria/ristrutturazione edilizia. Al riguardo la società controllante potrebbe essere chiamata a rispondere.”

Afferma pertanto l'attrice che la liquidità residuale, pervenuta dalla vendita della partecipazione di [redacted] S.p.A., seppure formalmente riservata alla [redacted] s.r.l., in realtà verrebbe destinata sostanzialmente alla [redacted] S.p.A., al fine di consentire la paventata riduzione dei canoni di locazione, a motivo della “presunta” situazione di difficoltà economica in cui verserebbe quest'ultima società ed evidenzia la stessa che un eventuale accordo di riduzione dei canoni avverrebbe tra [redacted] amministratore della controllante di [redacted] s.r.l. e [redacted] amministratore di [redacted] s.p.a.

Ritiene il collegio che non appare sussistere nel caso di specie il conflitto di interessi come affermato dalla parte attrice in quanto non può condividersi l'assunto in forza del quale l'accantonamento degli utili, dichiaratamente effettuato al fine di valutare e verificare l'andamento della controllata [redacted] s.r.l., abbia invece comportato di fatto il finanziamento della conduttrice della predetta controllata, il cui legale rappresentante è il sig. [redacted] il quale è anche socio di [redacted] s.r.l.

Ed infatti, il fatto di prevedere una possibile ricaduta sulla controllata di un altrettanto possibile inadempimento di █████ S.p.A. non può equivalere ad un finanziamento indiretto di █████ S.p.A., la quale sarebbe sempre esposta ad azioni di recupero da parte della locatrice, posto che la rinegoziazione dei canoni dovuti da █████ S.p.A. a █████ s.r.l. non consegue dalla delibera impugnata e si sostanzia solo in un'ipotesi che è stata rappresentata in sede assembleare al fine di consentire ai soci di assumere in futuro le decisioni più opportune.

Per quanto attiene la motivazione esposta nella delibera si osserva quanto segue in ordine alle considerazioni ivi espresse circa le risultanze del bilancio di █████ s.r.l. e i possibili impegni conseguenti alla necessità di questa di far fronte ad oneri per manutenzione di immobili.

In ordine alle prime si evidenzia che la disamina del bilancio di █████ s.r.l., depositato dalla parte convenuta, non evidenzia gli elementi menzionati nella delibera con cui si è disposto l'accantonamento degli utili.

Si legge infatti nella nota integrativa che *"nonostante la █████ abbia sospeso momentaneamente il pagamento dei canoni di locazione ed abbia richiesto una riduzione concordata del canone, nel primo quadrimestre 2020 █████ non ha registrato variazioni di fatturato superiori ad un terzo rispetto lo stesso periodo del 2019"* e che *"al momento della redazione della presente nota l'attività industriale del principale conduttore █████ è ripresa"*.

Si deve pertanto ritenere che la prima ragione fondante la decisione di non distribuire gli utili sia insussistente.

Per quanto attiene la seconda, consistente nel fatto che la già menzionata controllata potrebbe essere tenuta ad eseguire lavori di manutenzione

straordinaria su di un fabbricato industriale sito in ~~XXXXXX~~ (lavori imprecisati in ordine alla loro effettiva necessità e soprattutto in ordine alla loro entità) ugualmente se ne deve ritenere l'inconferenza in relazione alla delibera oggetto di causa.

Ed infatti, la possibilità di doversi fare carico di oneri di manutenzione straordinaria non può considerarsi, in difetto di specifiche allegazioni sul punto, un evento imprevedibile tale da fungere da idoneo supporto motivazionale alla decisione oggetto di impugnazione.

Ritenuto, dunque, che la motivazione posta a fondamento della delibera impugnata non possa essere ritenuta meritevole di condivisione in ordine alla stessa sussistenza dei fatti cui la stessa si riferisce, è ora doveroso verificare se detta delibera integri quanto previsto dall'art. 2479 ter c.c.

È principio pacificamente affermato in dottrina e giurisprudenza che al singolo quotista non è riconosciuto alcun diritto individuale alla percezione dell'utile di bilancio e che questo diritto sorge solo se e nella misura in cui la maggioranza assembleare delibera di procedere alla distribuzione degli utili, posto che prima di tale deliberazione si ha solo una mera aspettativa.

Non è invero configurabile un diritto del socio all'utile dell'esercizio senza una preventiva deliberazione assembleare che abbia deciso per la distribuzione, rientrando invero nei poteri dell'assemblea, in sede approvativa del bilancio, la facoltà di disporre l'accantonamento o il reimpiego nell'interesse della stessa società, sulla base di una decisione censurabile, solo se la stessa si possa configurare come espressione dell'iniziativa della maggioranza volta ad acquisire posizioni di indebito vantaggio a danno dei

soci di minoranza, cui ad esempio venga deliberatamente resa più onerosa la partecipazione.

L'accantonamento degli utili consegue infatti ad una valutazione dell'assemblea, sia che si proceda alla distribuzione parziale sia che non si proceda ad alcuna distribuzione, così come l'assemblea non è tenuta a deliberare sulla specifica destinazione da assegnare agli utili non distribuiti, essendo anche sufficiente deliberare che gli utili non distribuiti siano 'riportati a nuovo', di talchè il socio di minoranza potrebbe impugnare la deliberazione in parola se, in ipotesi, la stessa dovesse risultare adottata con abuso di maggioranza.

Abuso di maggioranza che per quanto sopra esposto, e pur in difetto di un'apprezzabile motivazione circa la decisione di non distribuire gli utili, non appare ravvisabile nel caso di specie.

La situazione di conflitto rilevante ai fini dell'art. 2373 cod. civ. deve infatti essere valutata con riferimento non già a confliggenti interessi dei soci, bensì a un eventuale contrasto tra l'interesse del socio e l'interesse sociale inteso come l'insieme degli interessi riconducibili al contratto di società.

Ai fini dell'annullamento per conflitto di interessi, è essenziale che la delibera sia infatti idonea a ledere l'interesse sociale, inteso come l'insieme di quegli interessi che sono comuni ai soci, in quanto parti del contratto di società, e che concernono la produzione del lucro, la massimizzazione del profitto sociale (ovverosia del valore globale delle azioni o delle quote), il controllo della gestione dell'attività sociale, la destinazione dell'utile, l'alienabilità della propria partecipazione sociale e la determinazione della durata del proprio investimento, tutti elementi che non appaiono sussistere nel caso di specie.





Pertanto, si ha conflitto di interessi rilevante quale causa di annullabilità delle delibere assembleari quando vi è, di fatto, un conflitto tra un interesse non sociale e uno qualsiasi degli interessi che sono riconducibili al contratto di società di talchè, in applicazione del principio di buona fede in senso oggettivo al quale deve essere improntata l'esecuzione del contratto di società, la cosiddetta regola di maggioranza consente al socio di esercitare liberamente e legittimamente il diritto di voto per il perseguimento di un proprio interesse fino al limite dell'altrui potenziale danno (si vedano i principi espressi da Cass. 20625/02 e da Cass. 27387/05).

Consegue da ciò che l'abuso della regola di maggioranza è, quindi, causa di annullamento delle deliberazioni assembleari solo allorquando la delibera non trovi alcuna giustificazione nell'interesse della società - per essere il voto ispirato al perseguimento da parte dei soci di maggioranza di un interesse personale antitetico a quello sociale - oppure sia il risultato di una intenzionale attività fraudolenta dei soci maggioritari diretta a provocare la lesione dei diritti di partecipazione e degli altri diritti patrimoniali spettanti ai soci di minoranza.

Tale duplice condizione non appare sussistere in concreto in quanto la mancata distribuzione degli utili non contrasta in alcun caso con gli interessi della società.

Non appare inoltre dimostrato dalla parte attrice, sui cui incombe l'onere probatorio, l'affermato intendimento di ledere, mediante tale delibera, gli interessi del socio di minoranza posto che la decisione avversata non incide in senso negativo sul valore della quota a questi spettante, ma, diversamente, ne determina un evidente accrescimento.

Le considerazioni sopra esposte trovano positivo riscontro nel secondo comma dell'art. 2479 ter c.c. in forza del quale sono impugnabili le decisioni assunte con la partecipazione determinante di soci che hanno, per conto proprio o di terzi, un interesse in conflitto con quello della società, qualora possano recare danno alla società, evenienza che si verifica solo quando tali delibere siano volte a realizzare un interesse extrasociale da parte di uno o più soci e che tale interesse extrasociale determini contestualmente anche un danno alla società.

Tale necessario presupposto non appare ricorrere nel caso di specie in quanto nessuna ipotesi di danno alla società, neanche potenziale, risulta dedotta.

Ed anzi, laddove – per quanto sopra esposto – siano insussistenti le ragioni fondanti la decisione di non procedere alla distribuzione degli utili l'assenza del danno alla società appare ancor più evidente in quanto la stessa, a seguito della delibera oggetto di impugnazione, vede aumentata la riserva straordinaria in misura pari agli utili non distribuiti.

La domanda deve dunque essere respinta in difetto dei presupposti previsti dall'art. 2479ter c.c., rappresentando la soccombenza della convenuta in ordine all'eccezione di difetto di competenza del collegio arbitrale un giustificato motivo per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite del presente giudizio.

P.Q.M.

Il collegio arbitrale composto dall' Avv. Maurizio Miranda (Presidente) nonché dagli arbitri Avv. Annalisa Galeazzi e Dott. Giancarlo Corsi, definitivamente pronunciando nella controversia arbitrale introdotta da ~~_____~~


_____ nei confronti di _____ s.r.l. avente ad oggetto l'invalidità della delibera assembleare di _____ s.r.l. del 25/6/2020, respinge la domanda in quanto infondata per le ragioni di cui in motivazione.


Spese compensate.


Pone a carico delle parti in solido le spese dovute per marche da bollo, per diritti di registrazione e per diritti di segreteria, oltre quanto necessario alla bollatura del presente lodo, nonché il pagamento degli onorari del Collegio Arbitrale liquidati ai sensi dell'art. 39 e dell'art. 24 del Regolamento della Camera Arbitrale nella somma complessiva di € _____ oltre accessori di legge, al lordo dell'acconto versato, come da verbale del 25/1/2021.

Così deciso ad Ancona in data 20 giugno 2021.

Il collegio arbitrale

Avv. Maurizio Miranda 

Avv. Annalisa Galeazzi 

Dott. Giancarlo Corsi 

CAMERA DI COMMERCIO DELLE MARCHE
Camera Arbitrale "Leone Levi"
Depositato il 20/07/2021
Il Funzionario incaricato

